

TAR Bari 22/01/1999 n. 14

legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.4

Nella Regione Puglia, ai sensi dell'art. 65 lett. c) n. 2 L. R 16 gennaio 1981 n. 8, nel caso di licitazione aggiudicata col criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi e variabili a seconda della natura della prestazione (prezzo, termine di esecuzione e di consegna, costo di utilizzazione, rendimento, qualità, carattere estetico e funzionale, valore tecnico, servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica), i criteri da applicare per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nel capitolato d'onori o nel bando di gara con puntuale precisazione dei coefficienti attribuiti a ciascun elemento. Anche nel caso di licitazione privata col metodo di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione tecnica ha il potere di disaggregare e articolare il criterio del valore tecnico in relazione ad elementi analitici coerenti al fine di consentire una valutazione delle offerte più puntuale, oggettiva e uniforme e, quindi, di meglio assicurare il rispetto della par condicio fra i concorrenti e il perseguimento dell'interesse pubblico alla scelta della migliore offerta. La circostanza che alcuni componenti della Commissione giudicatrice di una gara per licitazione privata siano dipendenti dell'Amministrazione aggiudicataria è priva di rilevanza ove non sia contestata la loro competenza tecnica e non siano stati nominati come meri rappresentanti della detta Amministrazione.